

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3 del 02/01/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA VERMAT SRL DI BAGNOLO IN PIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-7065 del 28/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29416/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "VERMAT Srl" – Bagnolo in Piano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**VERMAT Srl**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Bagnolo in Piano – Via A. Volta n.6** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **trattamento e rivestimento metalli** acquisita agli atti con prot.n.PGRE/12703 del 02/10/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 8/10/2018, con lettera n.prot.PGRE/13153 la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Reggio Emilia - Montecchio con atto n.prot.PGRE/14006 acquisito in data 23/10/2018;
- parere favorevole espresso dal Comune di Bagnolo in Piano con atto acquisito in data 20/11/2018 al prot.n.PGRE/15365;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**VERMAT Sr**" ubicato nel Comune di **Bagnolo in Piano – Via A. Volta n.6** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata allo Sportello Unico per le Imprese di Correggio in data 14/03/2016 e la successiva comunicazione di ARPAE di prot.PGRE/8463 del 01/08/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"VERMAT Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trattamento e rivestimento metalli** negli impianti ubicati in Comune di **Bagnolo in Piano – Via A. Volta n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – VERNICIATURA 1 - CABINA DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.2 – ESSICCAZIONE 1 - FORNO DI ESSICCAZIONE
 EMISSIONE N.3 - LAVAGGIO 1 – TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE N.4 - LAVAGGIO 2 – TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE N.5 - VERNICIATURA 2 – CABINA DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.6 - ESSICCAZIONE 2 – FORNO DI ESSICCAZIONE
 EMISSIONE N.7 - BRUCIATORE A GAS METANO DA 174 KW PER RISCALDAMENTO ACQUA
 EMISSIONE N.8 - BRUCIATORE A GAS METANO DA 174 KW PER ASCIUGATURA
 EMISSIONE N.9 - BRUCIATORE A GAS METANO DA 348 KW PER RISCALDAMENTO FORNO 1
 EMISSIONE N.10 - BRUCIATORE A GAS METANO DA 290 KW PER RISCALDAMENTO FORNO 2
 EMISSIONE N.11 – VERNICIATURA 3 - CABINA DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.12 – APPASSIMENTO 1 – CABINA DI APPASSIMENTO
 EMISSIONE N.13 – APPASSIMENTO 2 – CABINA DI APPASSIMENTO
 EMISSIONE N.14 – BRUCIATORE A GAS METANO DA 180 KW PER RISCALDAMENTO ESSICCAZIONE 1 ED ESSICCAZIONE 2

Il consumo massimo teorico di solventi relativo ad una attività di progetto su 220 giorni/anno, è fissato in:

- **18,21 T/anno** per la **prima fase**;
- **9,82 T/anno** per la **seconda fase**;

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152:

- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti relativi alle **emissioni n.1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 – 10** è fissato per il giorno **25 Marzo 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **8 Aprile 2019 (1 Fase)**;

- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti relativi alle **emissioni n.11 - 12 – 13 - 14** è fissato per il giorno **9 Gennaio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Gennaio 2020 (2 Fase)**;

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

1 Fase

Valore Limite di Emissione Diffusa: 20% all'input di solvente
 Valore limite di emissione fase di applicazione: 75 mgC/Nmc
 Valore limite di emissione fase di essiccazione: 50 mgC/Nmc

2 Fase

Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% all'input di solvente
 Valore limite di emissione fase di applicazione ed essiccazione: 100 mgC/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	VERNICIATURA 1 - CABINA DI VERNICIATURA	15000	9	15	Materiale Particellare	< 3	
					COV (Come C-Tot) (fase 1)	< 75	
					COV (Come C-Tot) (fase 2)	< 100	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E2	ESSICCAZIONE 1 - FORNO DI ESSICCAZIONE	32000	9	15	COV (Come C-Tot) (fase 1)	< 50	
					COV (Come C-Tot) (fase 2)	< 100	
E3	LAVAGGIO 1 – TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	4000	9	15	Sostanze alcaline (come Na ₂ O) Fosfati (come PO ₄) Ammoniaca e ione ammonio (come NH ₄)	< 5 < 5 < 5	
E4	LAVAGGIO 2 – TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	4000	9	15	Sostanze alcaline (come Na ₂ O) Fosfati (come PO ₄) Ammoniaca e ione ammonio (come NH ₄)	< 5 < 5 < 5	
E5	VERNICIATURA 2 – CABINA DI VERNICIATURA	15000	9	15	Materiale Particellare	< 3	
					COV (Come C-Tot) (fase 1)	< 75	
					COV (Come C-Tot) (fase 2)	< 100	
E6	ESSICCAZIONE 2 – FORNO DI ESSICCAZIONE	2000	9	15	COV (Come C-Tot) (fase 1)	< 50	
					COV (Come C-Tot) (fase 2)	< 100	
E7	BRUCIATORE A GAS METANO DA 174 KW PER RISCALDAMENTO ACQUA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E8	BRUCIATORE A GAS METANO DA 174 KW PER ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	BRUCIATORE A GAS METANO DA 348 KW PERRISCALDAMENTO FORNO 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E10	BRUCIATORE A GAS METANO DA 290 KW PERRISCALDAMENTO FORNO 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E11	VERNICIATURA 3 - CABINA DI VERNICIATURA	24000	9	15	Materiale Particellare	< 3	
					COV (Come C-Tot) (fase 1)	< 75	
					COV (Come C-Tot) (fase 2)	< 100	
E12	APPASSIMENTO 1 - CABINA DI APPASSIMENTO	4500	9	15	COV (Come C-Tot) (fase 1)	< 50	
					COV (Come C-Tot) (fase 2)	< 100	
E13	APPASSIMENTO 2 - CABINA DI APPASSIMENTO	4500	9	15	COV (Come C-Tot) (fase 1)	< 50	
					COV (Come C-Tot) (fase 2)	< 100	
E14	BRUCIATORE A GAS METANO DA 180 KW PER RISCALDAMENTO ESSICCAZIONE 1 ED ESSICCAZIONE 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, dei COV (Come C-Tot), delle sostanze alcaline, dei fosfati e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per le emissioni **E1-E2-E5-E6-E11-E12-E13** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.
- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E1-E2-E5-E6-E11-E12-E13**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

- a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) La Ditta è tenuta a registrare eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione dell'input annuale;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 2 – 5 – 6 - 11 – 12 – 13 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/12703 del 02/10/2018.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta allegata emerge che l'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Territorio, come da valutazione di impatto acustico in possesso della medesima redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel luglio del 2018.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.